



Salerno, 10 dicembre 2009

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
Salerno

Ai delegati RSU/RSA CISL FP

Ai lavoratori interessati

Oggetto: Indennità ex art. 44 comma 5 e 7 CCNL 1994/1997

In riferimento all'oggetto, la scrivente rileva la mancata completa ottemperanza dei dettami contrattuali relativamente agli istituti richiamati.

A tal fine si sottolinea che l'articolo 44 del CCNL 1994/1997 prevede testualmente:

“- comma 5: agli operatori professionali coordinatori – caposala ed ostetriche – che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno – in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura – compete un'indennità mensile lorda di € 25,82 non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6”;

“- comma 7: al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di ex liv. 5, 6 e 7 operanti su un solo turno nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete una indennità mensile, lorda di € 28,40 non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6”.

A tal proposito si sottolinea che le indennità di cui alle norme contrattuali richiamate spettano rispettivamente per quanto attiene il comma 5 a tutti i coordinatori ex art. 10 CCNL 2000/2001 e, per il comma 7, analogicamente, al personale del ruolo sanitario appartenente allo stato alle categorie Bs, C e D/Ds, operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie.

Si allega opportuna modulistica per l'inoltro della richiesta.

Il Segretario Provinciale CISL FP

(Pietro Antonacchio)

All. 2